



UFFICI DEL GIUDICE DI PACE DEL CIRCONDARIO DI TIVOLI

Decreto 2/2020 GDP

Il Presidente del Tribunale

Viste le disposizioni del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 in forza delle quali sono rinviate d'ufficio a dopo il 15 aprile tutte le udienze ed è sospeso in tutti i procedimenti fino alla stessa data il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto (art. 83, commi 1 e 2)

Viste le eccezioni a tali disposizioni contenute nello stesso decreto legge (comma. 3)

Ritenuto

Che è perciò necessario disciplinare, ai sensi del comma 6 art. 83, le modalità odierne di accesso agli Uffici del Giudice di pace e di celebrazione delle udienze che eccezionalmente si dovranno tenere sino al 15 aprile p.v.

Che tale disciplina deve essere ispirata alla inderogabile esigenza di evitare spostamenti delle persone sul territorio senza effettiva necessità, nonché assembramenti e contatti tra le persone (a distanza che non garantisce sicurezza per la prevenzione della diffusione del virus Covid-19), ed inoltre deve tenere conto della particolare conformazione degli spazi nei nostri Uffici Giudiziari e del fatto che la gran parte del Personale è già stata collocata a casa propria in modalità di lavoro agile (oggi anche ai sensi dell'art. 87 del citato decreto legge)

dispone

fino al 15 aprile 2020 è interdetto l'accesso al pubblico agli Uffici del Giudice di pace del Circondario ai sensi della lettera a del comma 7 art. 83 del decreto legge, se non per la partecipazione ai processi che vi si tengono o per il compimento di attività comunque urgenti nonostante la attuale sospensione di tutti i termini processuali; il pubblico potrà utilizzare i

L

mezzi di comunicazione telematica e telefonica per corrispondere ed ottenere, se consentito, una prenotazione per l'accesso ai sensi delle lettere *f* del comma 7 art. 83 del decreto legge; i giudici provvederanno al rinvio di ufficio come disposto dal comma 1 art. 83 del decreto legge curando di non sovrapporre il rinvio ad udienze già completamente formate; ai giudici assegnatari del procedimento, secondo l'automatismo dei sistemi ministeriali, è delegata la dichiarazione di urgenza prevista dal comma 3 art. 83 del decreto legge; le udienze penali e civili pubbliche saranno tenute a porte chiuse ai sensi lettera *e* del comma 7 art. 83 del decreto legge; ai sensi della lettera *d* del comma 7 art. 83 del decreto legge, per le udienze penali i giudici provvederanno come segue:

- 1) tutti gli affari fissati in udienza nel periodo in questione sono rinviati per gli stessi incombeni con decreto emesso dal giudice titolare fuori udienza, richiamando le previsioni del decreto legge n.18/2020 (art.83 comma 1) e l'art. 465 c.p.p., secondo uno schema tendenzialmente comune;
- 2) il differimento operato con tali modalità individuerà la data dell'udienza di rinvio tenendo conto dello stato del ruolo e della eventuale necessità di trattazione anticipata, tendenzialmente privilegiando il più possibile una data unica per semplificare gli adempimenti di Cancelleria;
- 3) i provvedimenti di differimento di cui al punto 1 andranno immediatamente comunicati al PM in sede, al C.O.A. e alla Camera Penale, senza indicazioni dei nominativi delle parti, nonché notificati alle parti con le modalità di cui all'art. 83 comma 14 DL 18/2020; le notifiche verranno eseguite con l'applicativo SNT e con gli altri strumenti informatici indicati dal provvedimento DGSIA previsto dal comma 13 dell'art.83 dl 18/2020;
- 4) i rinvii disposti con i provvedimenti di differimento di cui al punto 1 vanno annotati subito a SICP e scaricati sui registri cartacei;
- 5) deve tenersi conto che ai sensi dell'art.83, comma 4, del d.l. 18/2020, «Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione ...»;
- 6) coerentemente con le disposizioni emesse per fronteggiare l'emergenza sanitaria in oggetto garantendo i servizi essenziali, i presidi di Cancelleria sono destinati alla trattazione dell'attività urgente, secondo quanto stabilito anche dalle indicazioni già fornite dal Presidente del Tribunale con appositi ordini di servizio; in tale attività urgente non rientra oggi il deposito delle sentenze, avendo il decreto legge in oggetto sospeso anche tali termini.



ai sensi della lettera *d* del comma 7 art. 83 del decreto legge, per le udienze civili i giudici provvederanno come segue:

1. le udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori saranno svolte con scambio e deposito telematico di atti ai sensi della lettera *b* del comma 7 art. 83 del decreto legge;
2. le udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti saranno svolte mediante collegamenti da remoto ed il giudice impartirà le disposizioni necessarie e previste ai sensi della lettera *f* del comma 7 art. 83 del decreto legge;
3. le udienze che richiedono la presenza anche di soggetti diversi dalle parti ed i difensori saranno tenute in locale idoneo dell'Ufficio, curando di garantire il rispetto della distanza tra coloro che vi intervengono;

si pubblichino sul Sito Internet del Tribunale e si comunichi al C.S.M., VII Commissione, al Sig. Procuratore della Repubblica, a tutto il Personale ed al Sig. Presidente del C.O.A. di Tivoli.

Tivoli, 20 marzo 2020.

Il Presidente

Stefano C. De Michele
